

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO ESECUTIVO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO DEGLI ARTICOLI RILEVANTI PER ARBITRI, COMMISSARI E UFFICIALI DI CAMPO

APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 29-30 MAGGIO 1998
AGGIORNATO AL CONSIGLIO FEDERALE DEL 26 LUGLIO 2007

DISPOSIZIONI GENERALI

I - Doveri generali

[1] Le società, i giocatori, gli allenatori, gli arbitri, i tesserati in genere hanno il dovere di rispettare in ogni loro comportamento, attivo od omissivo, la lealtà e la correttezza, quali principi generali che regolano l'esercizio e la partecipazione allo sport in generale ed alla pallacanestro in particolare.

II - Regolamenti

[1] Il Regolamento Esecutivo (R.E.) e le proposizioni in deroga allo stesso sono deliberati dal Consiglio Federale ed approvati dal C.O.N.I.

Le delibere hanno forza di legge nell'ambito dell'attività organizzata e disciplinata dalla F.I.P.

III - Interpretazione del Regolamento Esecutivo

[1] Nell'applicare il Regolamento Esecutivo non si può attribuire alle norme altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e nel rispetto dei principi generali propri dello sport.

IV – Definizioni (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] Con il termine "società" si definisce qualsiasi Associazione, Società, Ente o Sezione che sia affiliata alla F.I.P.

[2] Con il termine "tesserato" si definisce chiunque abbia, per propria libera scelta, accettato un vincolo nei riguardi della FIP, sia con rilascio di uno specifico documento da parte di un Organo federale, come dirigente, giocatore, allenatore, arbitro, ufficiale di campo, medico, massaggiatore, sia con l'elezione o la nomina in qualsiasi Organo, o Collegio federale, che con l'inclusione negli Organi direttivi di una società, che infine a seguito di incarico temporaneo, designazione o convocazione conferiti da qualsiasi Organo federale o dagli arbitri sul campo.

[3] Con il termine "giocatore" si definisce chiunque intenda tesserarsi, si tesseri, si sia tesserato per una società affiliata alla FIP, al fine di svolgere attività agonistica, nel settore maschile o femminile.

[4] Con il termine "presidente di società" si definisce chi abbia, in virtù dello statuto associativo, la rappresentanza della società.

[5] Con il termine "allenatore" si definisce chiunque appartenga ad una delle categorie previste dalle norme del C.N.A.

[6] Con il termine "arbitro" si definisce chiunque appartenga ad una delle categorie previste dalle norme C.I.A. per la direzione di una gara.

[7] Con il termine "ufficiale di campo" si definiscono i tesserati del C.I.A. abilitati a svolgere le mansioni di cronometrista, segnapunti ed addetto al controllo della regola dei 24".

[8] Con il termine "impianto di gioco" si definisce l'intero complesso nel quale è sito il campo di gioco.

[9] Con il termine "campo di gioco" si definisce l'area destinata al rettangolo di gioco, le linee di delimitazione, lo spazio destinato ai sostegni dei canestri, lo spazio destinato alle panchine delle due squadre ed al tavolo degli ufficiali di campo, la superficie di due metri lineari liberi da ostacoli e situati tutto intorno all'area destinata al terreno di gioco. Vengono considerati facenti parte del "campo di gioco" anche gli spogliatoi e l'area in cui sono ubicati, nonché tutti i percorsi obbligati tra detta area e il campo di gioco in senso stretto.

[10] Con il termine "terreno di gioco" o "rettangolo di gioco" si definisce l'area destinata in concreto allo svolgimento della gara.

PARTE PRIMA

TESSERAMENTO GIOCATORI

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 Tesseramento federale

[7] Il tesseramento e la partecipazione alle gare avvengono a rischio e pericolo della società e del giocatore interessato, unici responsabili del possesso dei necessari requisiti.

Art. 2 Idoneità alla pratica sportiva

[1] Tutti coloro che intendono svolgere attività sportiva nell'ambito della F.I.P. quali atleti, arbitri ed assimilati, ogni anno, prima del tesseramento o del rinnovo della tessera, devono, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Sanitario della F.I.P. allegato in appendice al presente Regolamento, sottoporsi alle visite mediche, accertamenti ed analisi stabilite dalle leggi dello Stato Italiano e risultare idonei alla pratica sportiva, sia essa agonistica che non agonistica, della pallacanestro.

[2] L'idoneità, documentata in base alla certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie, costituisce necessario presupposto per il tesseramento. L'idoneità alla pratica sportiva deve permanere per tutto l'anno sportivo ed in assenza od interruzione della stessa, al tesserato non deve essere consentito di svolgere attività di allenamento o di gara. Il venir meno dell'idoneità alla pratica sportiva costituisce causa di automatica sospensione dell'efficacia del tesseramento.

TITOLO VII

ALTRI TESSERAMENTI

Art. 44 Diritti e doveri dei tesserati

[1] Al tesseramento, regolato da norme e limitazioni specifiche a ciascuna categoria, conseguono diritti e doveri ed in particolare il diritto alla iscrizione a referto con lo svolgimento delle funzioni connesse ed il dovere di rispettare tutte le norme, clausole e condizioni prescritte e sancite dai regolamenti in vigore.

Art. 45 Tesseramento arbitri ed ufficiali di campo

[1] Il tesseramento degli Arbitri e degli Ufficiali di campo è di competenza del C.I.A., che vi provvede secondo le norme del proprio regolamento, deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dal C.O.N.I.

Art. 49bis Tesseramento dei preparatori fisici (delibera n. 323 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 423 C.F. 04/06/2005)

[2] Un preparatore fisico può essere iscritto a referto con squadre impegnate nei campionati federali quando sia iscritto al C.N.A. e la società abbia richiesto in suo favore il tesseramento presso lo stesso C.N.A., nell'osservanza di quanto fissato dalle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".

Per poter iscriverlo a referto un preparatore fisico, è indispensabile che sia contestualmente iscritto a referto e fisicamente presente un allenatore in possesso della prescritta qualifica federale e della tessera gara.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI PER PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Art. 59 Preliminari (delibera n.315 C.F. 4-5/05/2007)

[1] Almeno venti minuti prima dell'inizio della gara, le Società devono consegnare agli arbitri una "lista" contenente i dati anagrafici e federali dei giocatori, degli allenatori e dei dirigenti, nonché l'indicazione della qualità di capitano e dei numeri di maglia. Tale lista deve essere sottoscritta, in nome e per conto della Società, dal Presidente o dal Dirigente Responsabile o da chi, a norma dell'art. 71 R.E., è abilitato a farlo. Tutte le società maschili e femminili che partecipano ai campionati nazionali professionistici e non professionistici hanno l'obbligo dell'utilizzo della "lista N" in formato elettronico. Il mancato utilizzo sarà sanzionato secondo quanto previsto dall'art.34, comma 1 lett. a) R.G.

[2] Gli arbitri devono effettuare il riconoscimento dei partecipanti alla gara secondo le modalità previste dal successivo art. 60 R.E.

[3] Gli interessati, Società, Dirigenti e tesserati, si assumono comunque il rischio relativo alla partecipazione alla gara in posizione di tesseramento irregolare e, nel caso di giocatori professionisti, il rischio del mancato deposito o approvazione del contratto.

Art. 60 Riconoscimento (delibera n. 412 C.F. 06/06/2004)

[1] I giocatori, allenatori e dirigenti sono tenuti ad esibire agli arbitri della gara, prima del suo inizio, un valido documento di riconoscimento per l'accertamento dell'identità personale ed eventualmente dei dati anagrafici.

[2] Tutti gli iscritti a referto che al momento del riconoscimento pre-gara non siano presenti, per poter prendere parte alla gara, dovranno farsi riconoscere dagli arbitri, con le modalità sopra specificate, al momento del loro arrivo sul campo.

[3] I giocatori, nel caso in cui abbiano perso il documento di riconoscimento, per essere ammessi a disputare la gara, devono presentare agli arbitri copia della denuncia di smarrimento rilasciata dagli organi competenti corredata dalla foto dell'interessato. Tale facoltà è limitata alla sola gara di campionato successiva alla denuncia di smarrimento dei documenti. In caso di partecipazione a concentramenti o a successive fasi interregionali e/o nazionali di campionato, tale facoltà si estende a tutta la durata degli stessi. In mancanza della denuncia e/o della foto il giocatore non sarà ammesso a disputare la gara.

Art. 61 Documenti di identità (delibera n. 532 C.F. 29/03/2001 – delibera n.6 C.P. 02/12/2005 - delibera n.9 C.F. 26/07/2007)

[1] Ai fini dell'accertamento dell'identità personale degli iscritti a referto e dell'età dei giocatori, sono ritenuti validi i seguenti documenti:

- 1) tessera di identità rilasciata dal Comune di residenza;
- 2) patente di guida;
- 3) passaporto;
- 4) porto di armi;
- 5) licenza di caccia;
- 6) licenza di pesca;
- 7) libretto universitario;
- 8) tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da una Amministrazione dello Stato;
- 9) tessera dei servizi demografici o attestato di identità personale rilasciato dal Comune di residenza;
- 10) copia autentica dei documenti sopra elencati

[2] Per gli atleti che non abbiano compiuto il 15° anno di età o che compiranno il 15° anno durante la stagione sportiva in corso, sarà ritenuta valida, sino al termine dei Campionati, l'autocertificazione di identità vidimata annualmente dal Comitato Regionale o Provinciale della F.I.P.

[3] Gli iscritti a referto sprovvisti di uno dei suddetti documenti non saranno ammessi a disputare le gare

TITOLO XII

INCOMPATIBILITA'

Art. 63 Incompatibilità (delibera n. 6 C.F. 28/07/2001 – delibera n. 423 C.F. 04/06/2005 – delibera n.391 C.F. 10/06/2006)

[1] A norma di Statuto, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, i componenti degli Organi di Giustizia centrali e periferici della F.I.P., gli arbitri e gli ufficiali di campo non possono essere dirigenti di società, né essere tesserati come dirigenti accompagnatori di squadra, medici sociali, massofisioterapisti o tecnici. Inoltre non possono essere tesserati come

giocatori i dirigenti federali ad eccezione dei Consiglieri Federali atleti e tecnici eletti ai sensi dell'art. 25, comma 4, dello Statuto e gli ufficiali di campo.

Art. 64 Eccezioni (delibera n. 400/98 – delibera n. 96 C.F. 30/03/2000 – delibera n. 6 C.F. 28/07/2001 – delibera n. 121 C.F. 23/11/2002 – delibera n. 323 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 123 C.F. 26/09/2003 – delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004)

[1] Salvo il principio dell'unicità del tesseramento statuito dagli artt. 44-45-46-47-48-49, sono ammesse le seguenti eccezioni:

c) giocatore - arbitro

Il tesseramento nella duplice qualità di giocatore e di arbitro è consentito fino al 30° anno di età ed in tal caso l'arbitro non potrà dirigere partite dello stesso campionato o girone cui partecipa la sua società. Dopo tale età i giocatori non potranno essere tesserati come arbitri.

PARTE SECONDA

GARE

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 67 Campionati e tornei ufficiali

[1] La F.I.P., a mezzo degli Organi competenti, indice e organizza i campionati e tornei ufficiali, maschili e femminili, secondo l'ordinamento fissato dal Consiglio Federale.

[2] L'anno sportivo federale ha inizio il 1 luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 68 Disposizioni Organizzative Annuali

 (delibera n. 573 C.F. 28-29/04/2001)

[1] Entro il 30 giugno di ciascun anno sportivo il Consiglio Federale emana le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" che contengono:

- a) la formula dei campionati e tornei ufficiali;
- b) le disposizioni organizzative di ogni singolo campionato o torneo;
- c) le tasse e contribuzioni federali;
- d) le date di scadenza dei tesseramenti relativi ai singoli campionati;
- e) le disposizioni inerenti le caratteristiche dei campi di gioco;
- f) quant'altro previsto dai regolamenti federali, perché ritenuto utile e necessario all'ordinato svolgimento dell'attività.

[2] Le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" sono pubblicate su apposito comunicato, distribuito a tutte le società affiliate a cura della Segreteria Federale ed entrano in vigore il 1° luglio successivo.

[3] Le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE" possono essere modificate, con apposite delibere del Consiglio Federale, nelle quali sarà precisato il momento della loro entrata in vigore.

[4] Per società interessate si intendono quelle partecipanti ai campionati o tornei ufficiali cui le modifiche si riferiscono.

Art. 69 Omologazione delle gare e risultato di parità

 (delibera n. 401/98)

[3] Il risultato di parità non è ammesso e se le squadre terminano un incontro con pari punteggio il gioco continua con uno o più tempi supplementari fino a che si interrompa la parità. Possono essere espressamente previsti casi di ammissione del risultato di parità dalle Disposizioni Organizzative Annuali per la particolare formula del campionato o del torneo.

Art. 71 Compiti, diritti e doveri dei dirigenti accompagnatori

 (delibera n. 573 C.F. 28-29/04/2001 - delibera n.236 C.F.10/02/2007)

[1] Il dirigente accompagnatore di squadra, di cui agli artt. 47 R.E. e seguenti, svolge le sottoelencate funzioni:

- a) rappresenta a tutti gli effetti - anche per quanto concerne questioni amministrative e disciplinari relative alle gare nelle quali esercita le sue mansioni, di fronte agli arbitri, ufficiali di campo ed alla società avversaria - la squadra da lui accompagnata;
- b) risponde, a tutti gli effetti, della disciplina e del comportamento degli atleti e dell'allenatore della squadra;
- c) firma e presenta ogni eventuale reclamo, proposto prima dell'inizio della gara, in sostituzione del presidente della società;
- d) firma e/o presenta qualsiasi altra dichiarazione, istanza, reclamo o ricorso previsto dai regolamenti federali;
- e) esercita le funzioni di dirigente addetto agli arbitri, quando designato dalla sua società per lo svolgimento di tale mansione o quando previsto dai regolamenti federali.

[2] Il dirigente accompagnatore inoltre:

- f) deve presentarsi agli arbitri ed ufficiali di campo prima dell'inizio della gara, esibendo la tessera, farsi registrare a referto e far registrare a referto i tesserati che intendono prendere parte alla gara, con le modalità previste dalle Disposizioni Organizzative Annuali;
- g) prima della gara e durante l'intervallo tra il primo ed il secondo tempo può entrare sul campo di gioco per i propri giocatori;
- h) durante lo svolgimento della gara deve restare al tavolo degli ufficiali di campo senza disturbare l'operato degli stessi e degli arbitri;
- i) durante l'intervallo ed alla fine della gara può conferire in forma corretta con gli arbitri e gli ufficiali di campo;
- l) riscuote i rimborsi dovuti dalla squadra ospitante, rilasciandone quietanza liberatoria.

[3] In assenza del dirigente accompagnatore, i suoi compiti e mansioni sono svolti dall'allenatore o, in mancanza, dal capitano della squadra.

[4] E' consentito iscrivere a referto un secondo dirigente tesserato che avrà il compito di coadiuvare l'attività del dirigente accompagnatore.

Art. 72 Obbligo della presenza del medico di servizio

 (delibera n. 96 C.F. 30/03/2000)

[1] E' obbligatoria la presenza in campo di un medico di servizio durante la disputa delle gare dei campionati nazionali, maschili e femminili, e dei campionati regionali indicati nelle DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI.

[2] La società ospitante ha l'obbligo di far riconoscere dagli arbitri, prima dell'inizio della gara, il medico di servizio che sarà responsabile dell'assistenza sanitaria durante tutto lo svolgimento della partita.

[3] Il riconoscimento avverrà mediante l'esibizione della tessera federale o del tesserino di appartenenza all'Ordine dei Medici.

[4] Durante la gara il medico di servizio dovrà posizionarsi all'interno dell'impianto di gioco, ma potrà sedere sulla panchina della società ospitante soltanto se in possesso della tessera F.I.P.

[5] La società ospitante sarà comunque responsabile di eventuali comportamenti non regolamentari posti in essere dal medico di servizio.

[6] Il mancato riconoscimento del medico di servizio, od il parziale assolvimento ai suoi compiti comporta le sanzioni previste dall'art. 166 comma b) R.E.

Art. 72bis Obbligo della presenza dell'ambulanza con defibrillatore

(delibera n. 7 C.F. 25/07/2003 – delibera n. 334 C.F. 16- 17/04/2004 – delibera n. 423 C.F. 04/06/2005 - delibera n.236 C.F. 10/02/2007)

[1] E' obbligatoria la presenza di una ambulanza durante la disputa delle gare dei campionati professionistici e dei campionati nazionali.

[2] Il Dirigente addetto agli arbitri della società ospitante ha l'obbligo di far riconoscere dagli arbitri, almeno 30 minuti prima dell'inizio della gara, il coordinatore degli operatori sanitari responsabile dell'ambulanza e delle operazioni sanitarie durante tutto lo svolgimento della partita.

[3] La società ospitante è comunque responsabile di eventuali comportamenti non regolamentari posti in essere dagli operatori sanitari.

Art. 72ter Obbligo defibrillatore (delibera n.236 C.F. 10/02/2007)

[1] Le Società partecipanti ai campionati nazionali maschili e femminili devono avere in dotazione, presso il proprio impianto di gioco, un defibrillatore ed una persona abilitata al suo uso.

Art. 74 Omologazione e variazioni dei campi di gioco (delibera n.147 C.F.

14/12/2002 – delibera n.274 C.F. 04/02/2006 - delibera n.236 C.F. 10/02/2007 – delibera n.8 C.F. 26/07/2007)

[7] I verbali contenenti la rilevazione dei dati devono essere sottoscritti dalle persone incaricate dei rilevamenti e controfirmati dal Presidente dell'Organo che delibera l'omologazione del campo.

[8] Al verbale debbono essere unite le planimetrie dell'intero impianto corredate da una fotografia del campo di gioco.

[12] L'attestato di omologazione del campo, rilasciato dall'Organo Federale competente, dovrà essere esibito dalla società ospitante, a richiesta degli arbitri, del commissario di campo, dei dirigenti della società ospite o delle Autorità competenti alla disciplina dell'uso dell'impianto.

Art. 75 Efficienza del campo di gioco (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] La società ospitante è l'unica responsabile del mantenimento della regolarità del campo di gioco e delle sue attrezzature, nonché dell'efficienza e

dell'agibilità del medesimo. Essa, inoltre, deve tenere in buona efficienza gli spogliatoi per gli arbitri e per la squadra ospitata.

[2] Le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" precisano per quali campionati o tornei sia obbligatorio un ulteriore spogliatoio destinato agli ufficiali di campo.

[3] Nello spogliatoio riservato agli arbitri possono esclusivamente accedere il dirigente della società addetto agli arbitri e, per l'espletamento delle modalità inerenti la gara, gli ufficiali di campo e il commissario speciale regolarmente designati, nonché, nel caso delle procedure speciali relative a gare di play-off per l'assegnazione dello scudetto, fasi finali di promozioni a serie superiori o fasi finali di altre manifestazioni, che comportano il giudizio immediato sul luogo delle gare, anche i componenti dell'organo di giustizia.

[4] Nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" sono precisate le attrezzature principali e di riserva e quelle indispensabili, con riferimento al campionato e al tipo di impianto.

Art. 76 Attrezzature del campo di gioco (delibera n. 349 C.F. 21/06/2002)

[1] La società ospitante deve consegnare agli arbitri e, ove previsti, agli ufficiali di campo un'ora prima dell'orario di inizio della gara, le attrezzature indispensabili allo svolgimento della stessa fissate dal Consiglio Federale per ciascun campionato.

[2] Se le attrezzature indispensabili ed in via subordinata le corrispondenti attrezzature di riserva, mancano o presentano rilevanti irregolarità, la gara non potrà essere iniziata o proseguita con le conseguenze previste dall'art. 168 R.E.

[3] Per irregolarità rilevanti devono intendersi quelle che possono incidere sul regolare svolgimento della gara.

[4] Nei casi di mancato funzionamento di uno degli apparecchi indicatori dei 24" e qualora ne resti utilizzabile uno solo, la partita deve continuare regolarmente situando, ove possibile, l'apparecchio funzionante all'altezza della metà campo.

[5] Nel caso non ne funzioni nessuno, deve essere impiegata l'attrezzatura di riserva, disciplinata nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI".

Art. 77 Mancanza o irregolarità delle attrezzature indispensabili prima dell'inizio della gara (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] Qualora al momento della consegna delle attrezzature, l'arbitro (o, in caso di più arbitri, il primo arbitro) accerti la mancanza o l'irregolare funzionamento di quelle indispensabili, la società ospitante deve provvedere alla sostituzione o alla necessaria riparazione per l'ora fissata quale inizio della gara.

[2] Se non si è provveduto entro tale termine la gara deve avere regolarmente inizio con utilizzazione delle attrezzature di riserva.

[3] Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui l'irregolarità sia accertata a seguito di presentazione del reclamo previsto dal successivo art. 81 R.E.

[4] Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui l'irregolare funzionamento dell'attrezzatura si verifichi dopo la consegna agli arbitri, ma prima dell'inizio della gara.

[5] Se mancano o non funzionano regolarmente anche le attrezzature di riserva la gara non verrà disputata e la squadra ospitante sarà dichiarata perdente per 0-20, oltre all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste.

[6] Le sanzioni disciplinari da applicare sono quelle previste dall'art. 168 R.E.

Art. 78 Irregolarità delle attrezzature indispensabili dopo l'inizio della gara (delibera n.236 C.F. 10/02/2007)

[1] Se l'irregolare funzionamento delle attrezzature indispensabili si verifica dopo l'inizio della gara, quest'ultima deve proseguire con l'utilizzazione delle attrezzature di riserva.

[2] Se mancano o presentano irregolarità anche le attrezzature di riserva, la gara non può proseguire e deve essere omologata con il risultato di 0-20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria.

[3] Qualora l'irregolare funzionamento delle attrezzature di riserva si verifichi dopo la ripresa della gara, questa non può proseguire e viene ripetuta secondo le disposizioni dell'Organo competente per l'organizzazione del campionato o del torneo.

[4] Se nel corso della partita viene riparata l'attrezzatura principale, alla prima sospensione di gioco, i dirigenti lo signaleranno agli arbitri e la gara continuerà con tale apparecchiatura.

[5] Le sanzioni disciplinari da applicare sono quelle previste dall'art.2 R.G.

Art. 79 Irregolarità del campo di gioco (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] L'arbitro (o, in caso di più arbitri, il primo arbitro) è l'unico giudice insindacabile della regolarità del campo di gioco prima e durante la gara.

[2] Qualora prima dell'orario di inizio di una gara l'arbitro accerti l'esistenza di gravi irregolarità non immediatamente eliminabili non la farà disputare e la squadra ospitante verrà dichiarata perdente per 0-20.

[3] Nel caso di irregolarità immediatamente eliminabili l'arbitro è tenuto a fissare un termine perentorio, entro il quale la società ospitante possa eliminare le accertate irregolarità.

Art. 80 Impraticabilità del campo di gioco (prima e durante la gara) (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] Si ha impraticabilità del campo di gioco nel caso in cui il regolare svolgimento della gara venga ad essere alterato o impedito da fattori atmosferici o da altri fatti esterni comunque non imputabili alla società ospitante.

[2] L'arbitro (o, in caso di più arbitri, il primo arbitro), a suo insindacabile giudizio, non darà inizio alla gara o la sospenderà qualora ritenga vi sia pericolo per l'incolumità delle persone dovuto a vento, pioggia a dirotto, terreno sdruciolevole o si verifichi la completa cancellazione della segnatura del campo o un sensibile calo di tensione della corrente elettrica.

[3] La società ospitante ha l'obbligo di provvedere, su richiesta dell'arbitro, ad eliminare lo stato di impraticabilità del campo di gioco nei limiti delle sue possibilità e responsabilità.

[4] Qualora sussistono condizioni tali da far prevedere l'impossibilità di disputare o di riprendere la gara sospesa sul campo designato, l'arbitro la farà iniziare o riprendere, dopo un certo tempo a sua discrezione fissato, su un altro campo praticabile ubicato nello stesso Comune, omologato per il campionato a cui si riferisce la gara, messo a disposizione dalla società ospitante. La società ospitata non potrà opporsi a tale decisione e qualora lo facesse sarà dichiarata perdente per 0-20 con la penalizzazione di un punto in classifica.

[5] Qualora nello stesso Comune non sia reperibile un altro campo regolarmente omologato per il campionato cui la gara si riferisce, l'arbitro, previo accordo scritto fra le due società, farà iniziare o riprendere la gara sospesa su un altro campo reperito e messo a disposizione dalla società ospitante. Non raggiungendo l'accordo fra le società la gara non verrà iniziata o ripresa e sarà recuperata in altra data senza alcuna sanzione per le società.

[6] La gara sospesa riprenderà nello stesso punto della sospensione per quanto si riferisce al tempo di gioco, al punteggio ed all'azione di gioco.

[7] La gara non disputata o proseguita per il mancato accordo fra le società e comunque non portata a termine verrà recuperata ex-novo.

[8] L'impraticabilità del campo di gioco non può mai riguardare le attrezzature indispensabili per la disputa della gara.

Art. 81 Reclamo avverso le decisioni arbitrali sulla regolarità del campo di gioco e delle attrezzature e sulla praticabilità del campo di gioco

(delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] L'arbitro (o, in caso di più arbitri, il primo arbitro) è l'unico giudice insindacabile della regolarità del campo e delle attrezzature, nonché dello stato del terreno di gioco prima e durante la gara.

[2] La società che non condivida la decisione adottata prima dell'inizio della gara in ordine alla regolarità del campo e delle attrezzature o alla impraticabilità del terreno di gioco, deve, a pena di improcedibilità del successivo reclamo ai sensi dell'art. 221 R.E., presentare agli arbitri immediato reclamo scritto e sinteticamente motivato, accompagnato dal versamento di un'autonoma tassa, di importo uguale a quella prevista per la presentazione del reclamo al competente Organo di giustizia.

[3] Il reclamo è immediatamente esaminato e risolto, dopo aver sentito la società controinteressata, da una Commissione formata da due arbitri e dall'ufficiale di campo designato quale cronometrista.

[4] Nel caso di arbitraggio unico la Commissione è composta dall'arbitro e dal cronometrista, e in caso di disparità di giudizio sarà decisivo il voto dell'arbitro.

[5] Nel caso di più arbitri e di assenza di ufficiali di campo designati, la decisione è di competenza degli arbitri e in caso di parità di voti difforni, prevale quella del primo arbitro.

[6] Nel caso di arbitraggio unico, la decisione è adottata dal medesimo arbitro.

[7] Se il reclamo è accolto, la Commissione dispone anche la restituzione della tassa.

[8] La presentazione di questo speciale reclamo non è consentita quando l'impraticabilità del terreno di gioco, l'irregolarità del campo e delle attrezzature si siano verificate dopo l'inizio della gara.

[9] Avverso la decisione adottata dagli arbitri o dalla Commissione, secondo quanto previsto nei precedenti capoversi, la società che si ritiene danneggiata può presentare, ai sensi del successivo art. 221 R.E., reclamo al competente Organo di giustizia.

[10] La gara può essere annullata d'ufficio soltanto se disputata senza utilizzazione delle attrezzature indispensabili o delle corrispondenti attrezzature di riserva.

Art. 82 Ordine pubblico nei campi di gioco

[1] Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico nei campi di gioco, della tutela degli arbitri ed ufficiali di campo, delle autorità federali in quanto tali, delle squadre ospitate prima, durante e dopo la gara.

[2] Le società sono tenute a prendere accordi con le Autorità di Pubblica Sicurezza affinché sia assicurato, ad ogni partita di campionato o torneo, ufficiale od amichevole, l'intervento degli agenti necessari per il mantenimento dell'ordine pubblico.

[3] La società ospitante ha, pertanto, l'obbligo di far constatare all'arbitro, prima dell'inizio della gara, la presenza dei tutori dell'ordine pubblico, ed in loro assenza, dovrà esibire documentazione della richiesta presentata alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza.

[4] Le società sono comunque tenute a predisporre nell'impianto le più idonee misure di sicurezza, atte a garantire l'incolumità dei giocatori delle due squadre, degli arbitri e degli ufficiali di campo, anche nel caso di eventuale assenza della Forza Pubblica.

[5] Il controllo della tutela dell'ordine pubblico prima, durante e dopo lo svolgimento della gara e la decisione di iniziare, proseguire o sospendere la stessa è di esclusiva competenza degli arbitri.

Art. 83 Incidenti sui campi di gioco – ABROGATO – vedere art. 28 bis

R.G. (delibera n.150/98 - delibera n.354 C.F.16/10/1999 – delibera n.229 C.F. 09/03/2002 - delibera n.315 C.F. 4-5/05/2007)

Art. 28 bis del Regolamento di Giustizia

Incidenti sui campi di gioco (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007)

[1] Qualora nel corso di una partita si verificano fatti o incidenti, tali da impedire il regolare svolgimento della gara o il completamento della stessa, oche comunque alterino l'uguaglianza competitiva delle squadre, alla società che risulti responsabile si applica la punizione sportiva della perdita della gara per 0-20 o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria, nonché la penalizzazione di un punto in classifica oltre ad altre eventuali sanzioni disciplinari. Qualora la responsabilità dei fatti sia da attribuire ad entrambe le società, ad esse dovrà essere applicata la punizione sportiva della perdita della gara, che verrà omologata con il risultato di 0-0, e la rispettiva penalizzazione di un punto in classifica. La penalizzazione di un punto in classifica è applicabile soltanto nel caso in cui venga accertato dall'Organo competente la presenza di dolo o colpa grave da parte di tesserati e della società.

[2] L'arbitro, ove sia costretto dall'opportunità delle circostanze a non poter sospendere l'incontro ed a dover continuare l'arbitraggio senza la possibilità di applicare imparzialmente i regolamenti federali, può ritenere terminata la gara nel momento in cui gli incidenti hanno luogo, facendone precisa menzione nel referto di gara.

Art. 84 Ingresso agli impianti di gioco (delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004)

[3] Hanno diritto al libero ingresso alle manifestazioni a pagamento, tanto di carattere nazionale che internazionale, i dirigenti federali, gli arbitri, gli allenatori e i giocatori nazionali, muniti dell'apposita tessera di libero ingresso con bollo SIAE, rilasciata dalla F.I.P. con le modalità e le limitazioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Federale.

Art. 85 Accesso al campo di gioco (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] Possono accedere al campo di gioco soltanto i tesserati iscritti sulle liste di partecipazione alla gara, gli ufficiali F.I.P. designati.

[2] Possono prendere posto sulla panchina riservata a ciascuna squadra i soli tesserati iscritti nel referto ufficiale di gara, con annotazione, negli appositi spazi, dei loro nominativi e dei numeri delle tessere rilasciate dagli Uffici Tesseramento competenti.

[4] E' consentita la presenza al tavolo di uno speaker ufficiale. La sua funzione deve essere strettamente limitata alla diramazione di notizie ufficiali. Di eventuali trasgressioni risponde la società ospitante che verrà sanzionata secondo quanto previsto dall'art. 166, comma 1, lettera l) R.E.

[5] All'interno del terreno di gioco può essere consentita la presenza di persone addette a varie funzioni (custode dell'impianto, pulitori, incaricati del servizio d'ordine, etc.) anche se non tesserate. Di qualsiasi loro comportamento non consono ai principi generali di lealtà e correttezza o in violazione di norme regolamentari, risponde la società ospitante che verrà sanzionata secondo quanto previsto dall'art. 166, comma 1, lettera l) R.E.

Art. 86 Dirigente addetto agli arbitri

[1] La società ospitante è tenuta a mettere a disposizione degli arbitri un dirigente tesserato, con lo specifico incarico di assistenza agli stessi.

[2] Detto dirigente deve assistere gli arbitri in ogni momento, a partire dall'arrivo nell'impianto di gioco, un'ora prima dell'inizio della gara, e rimanere a loro disposizione fino a quando non lo abbiano abbandonato.

[3] Il dirigente addetto agli arbitri deve altresì segnalare al primo arbitro la presenza in panchina di persone non iscritte a referto e controllare il rispetto del divieto di accesso allo spogliatoio degli arbitri, sancito dall'art. 75 R.E.

[4] Nello svolgimento dell'incarico, egli è tenuto ad adempiere a quanto venga richiesto dagli arbitri in merito all'ordine pubblico, alla disciplina delle squadre ed a quanto altro necessario o utile per il migliore espletamento dei compiti arbitrali.

[5] Tale dirigente prenderà posto alla sinistra del tavolo e dovrà essere registrato a referto.

[6] Le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" precisano per quali campionati la presenza del dirigente addetto agli arbitri sia obbligatoria.

[7] Per tutti gli altri campionati, nei quali sia facoltativa, i compiti sono svolti dal dirigente accompagnatore, in mancanza dall'allenatore od infine, mancando tutti gli altri, dal capitano della squadra ospitante.

Art. 87 Aiuto allenatore ed addetto alle statistiche (delibera n. 143 C.F. 13/05/2000 – delibera n. 423 C.F. 04/06/2005)

[1] In tutti i Campionati è possibile iscrivere a referto un aiuto allenatore e/o un addetto alle statistiche (scorer) con funzioni di rilevamento dati tecnici, per collaborare con l'allenatore durante la gara. Per poter iscrivere a referto un aiuto allenatore ed un addetto alle statistiche, è indispensabile che sia contestualmente iscritto a referto e fisicamente presente un allenatore in possesso della prescritta qualifica federale e della tessera gara.

[2] Possono assolvere la funzione di addetto alle statistiche i tesserati della Società muniti di regolare tessera rilasciata dalla Federazione a qualsiasi titolo.

[3] Nel caso di ritardato arrivo dell'allenatore titolare, l'aiuto allenatore e l'addetto alle statistiche possono essere iscritti a referto ma potranno sedersi in panchina soltanto dopo l'avvenuto riconoscimento dell'allenatore titolare.

Art. 90 Colore e numerazione delle maglie (delibera n. 96 C.F. 30/03/2000 – delibera n. 233 C.F. 22/07/2000 – delibera n. 229 C.F. 09/03/2002 – delibera n. 388 C.F. 29-30/04/2005 - delibera n.346 C.F. 24/06/2007)

[1] Tutte le squadre delle società partecipanti all'attività agonistica federale devono avere due serie di maglie, una di colore chiaro (preferibilmente bianca) da utilizzare in tutte le gare interne, ed una di colore scuro da utilizzare in tutte le gare esterne. Le società che partecipano ai campionati nazionali, all'atto dell'iscrizione al campionato, in applicazione dell'art. 4.3.3 del Regolamento Tecnico, devono indicare il colore della maglia prescelta per la disputa delle gare interne; la società ospitata, quindi è obbligata ad indossare un divisa di colore palesemente contrastante con quello della divisa indossata dalla squadra ospitante.

[2] Le società partecipanti ai campionati regionali e provinciali devono segnalare all'atto dell'iscrizione al campionato il colore della propria maglia di gioco e dovranno richiedere all'Ufficio Gare competente l'autorizzazione per ogni successiva variazione. La squadra ospitata deve obbligatoriamente indossare la maglia indicata all'atto dell'iscrizione.

[3] La squadra ospitante, sia essa partecipante a campionato regionale o provinciale, dovrà cambiare la propria maglia di gara nel caso in cui gli arbitri ritengano impossibile dirigere la partita per la confusione dei colori delle maglie. Le squadre inoltre sono tenute a cambiare la propria maglia di gioco qualora questa risulti confondibile con la divisa arbitrale.

[4] L'inosservanza delle suddette norme comporterà la mancata disputa della gara e nei confronti della squadra inadempiente sarà applicata la punizione sportiva della perdita della gara per 0-20 e con la penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 157 e 175 R.E.

[5] Sulle maglie sociali deve essere apposta sul davanti e sul retro, una numerazione progressiva, dalle caratteristiche e dimensioni stabilite dall'art. 4.3.2 del Regolamento Tecnico.

[6] Sulle maglie devono essere apposti i numeri interi:

- dal 4 al 20 per le squadre partecipanti ai campionati nazionali non professionistici;
- le società partecipanti ai campionati professionistici possono utilizzare, dopo aver utilizzato tutti i numeri dal 4 al 20, anche i seguenti numeri: dal 21 al 25, dal 30 al 35, dal 40 al 45, dal 50 al 55.

Non potranno essere comunque utilizzati numeri diversi da quelli stabiliti.

[7] Per quanto riguarda i Campionati Regionali e Giovanili si fa riferimento a quanto stabilito dalle DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI.

Art. 91 Divisa da gioco (delibera n. 355 C.F. 16/10/1999 – delibera n. 306 C.F. 07/09/2000 – delibera n. 54 C.F. 22/09/2001 – delibera n. 317 C.F. 16-17/04/2003 – delibera n. 123 C.F. 26/09/2003 – delibera n. 334 C.F. 16-17/04/2004 – delibera n.391 C.F. 10/06/2006 - delibera n.315 C.F. 4-5/05/2007)

[1] In tutte le gare le società sono tenute a far indossare ai giocatori costumi tali da non offendere la decenza.

[2] E' consentito alle società di apporre sulla divisa da gioco le seguenti scritte o marchi pubblicitari:

a) sulle maglie di gara - oltre alla sigla della società, a marchi o scritte riferiti alla denominazione costituente la sponsorizzazione principale a norma del Regolamento Organico, un solo marchio riferito all'azienda produttrice dell'abbigliamento sportivo da gara (marchio tecnico) e due sponsor secondari; questi tre marchi non possono superare le dimensioni di 70 cm. quadrati ciascuno;

b) Sul retro della maglia potrà eventualmente essere apposto, sopra o sotto la numerazione, il marchio o la sigla riferita alla sponsorizzazione principale e il marchio o la sigla di due diversi sponsor secondari delle dimensioni massime di 70 cm. quadrati ciascuno in alternativa al nome del giocatore e/o della città della società (in caratteri romani). Solo per le società di serie Professionistiche e dei Campionati Nazionali Maschili e Femminili è consentito apporre sul retro della maglia il nome della città del club (in caratteri romani) e il cognome del giocatore.

Il cognome del giocatore dovrà essere posto sopra il numero di gara e contenuto in una sola riga.

Il nome della città dovrà essere posto sotto il numero del giocatore e contenuto su una sola riga. La dimensione dei caratteri dovrà essere compresa fra 6 e 8 cm. Il nome della città dovrà essere visibile;

c) sui pantaloncini oltre al marchio tecnico identico a quello apposto sulle maglie, possono essere applicati anche il marchio dello sponsor principale e di altri due sponsor secondari, differenti da quelli delle maglie, di dimensioni non superiori a 50 cm. quadrati ciascuno;

d) sui calzettoni un marchio relativo all'azienda produttrice delle scarpe da gioco, sempre delle dimensioni massime di 50 cm. quadrati ciascuno.

[3] Tutti gli altri capi di vestiario (soprammaglie, tute, borse, ecc.) non fanno parte della divisa da gioco.

[4] L'utilizzazione dei marchi pubblicitari è subordinata alle autorizzazioni previste dal Regolamento Organico e comportale consequenziali assunzioni di responsabilità.

[5] Le Società Sportive, hanno l'obbligo di richiedere preventivamente l'autorizzazione al Settore Agonistico, per esporre scritte, slogan o simili, diversi dal nome della Società o dalle sponsorizzazioni, su tutti i capi di vestiario (soprammuglie, tute, borse, ecc.) che non fanno parte della divisa da gioco, ma che vengono esibite all'interno del campo da gioco, nella fase del riscaldamento, prima, durante e dopo la gara. Il mancato adempimento sarà sanzionato secondo quanto previsto dall'art.34 comma 1 lett. h) del R.G.

Art. 92 Pallone di gioco ed esercizi di riscaldamento (delibera n.150/98 – delibera n.315 C.F. 16-17/04/2003 - delibera n.236 C.F.10/02/2007)

[1] Il Consiglio Federale indica nelle "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" i tipi di pallone dichiarati idonei e regolamentari per i vari Campionati Federali.

[2] Per i Campionati Nazionali, Regionali senior maschili e femminili, Under 21 e Giovanili d'eccellenza, la squadra ospitante è tenuta a presentare almeno quattro palloni regolamentari ed in ottimo stato fra i quali l'arbitro sceglierà, a suo insindacabile giudizio, quello di gara. Per i Campionati Professionistici la regolamentazione sui palloni di gioco è demandata alle Leghe.[3] Per gli altri campionati, la squadra ospitante è tenuta a presentare almeno tre palloni regolamentari ed in ottimo stato, fra cui l'arbitro sceglierà, a suo insindacabile giudizio, quello di gara.

[4] Nel caso in cui i palloni forniti dalla squadra ospitante risultino inadeguati, l'arbitro può scegliere un pallone fornito dalla squadra ospitata.

[5] Nel caso che la squadra ospitante non presenti almeno un pallone regolare, e la gara non possa avere luogo, sarà dichiarata perdente per 0-20 con la penalizzazione di un punto in classifica.

[6] Nel caso che il pallone scelto sia nuovo, nessuna delle due squadre potrà servirsene per il riscaldamento prima della gara; se è usato, l'altra squadra potrà esercitarsi con lo stesso, prima dell'inizio della gara, per un tempo non superiore ai cinque minuti.

[7] La squadra ospitante deve mettere a disposizione della squadra ospitata i palloni necessari all'effettuazione degli esercizi di riscaldamento prima della gara, nel numero minimo che le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI"prescrivono per ciascun campionato, torneo o fase.

[8] Per gli esercizi di riscaldamento, il campo di gioco deve essere a disposizione della squadra ospitata per almeno quindici minuti prima dell'inizio della gara.

[9] L'arbitro è tenuto a controllare che i diritti della squadra ospitata per il tempo minimo destinato agli esercizi di riscaldamento e per la disponibilità dei palloni, siano scrupolosamente rispettati.

[10] Nel corso dell'intervallo tra una ripresa e l'altra, è consentito ai giocatori delle due squadre di esercitarsi con il pallone, purché non si usufruisca del pallone di gara.

[11] Le violazioni alla presente norma saranno sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 1, lettera m) del R.G.

Art. 93 Designazioni arbitrali

[1] I campionati e tornei ufficiali federali, i tornei e le gare amichevoli devono essere diretti da arbitri regolarmente tesserati ed in attività di servizio.

[2] La designazione degli Arbitri e degli Ufficiali di campo è fatta dagli Organi federali competenti, secondo le "DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE ANNUALI" ed è resa pubblica prima dell'effettuazione della gara, a mezzo stampa o per affissione nei locali dell'Organo competente.

Art. 94 Ritardo, assenza ed impedimento degli arbitri (del. C.F. 11/9/98 – delibera n. 49 C.F. 26/02/2000 – delibera n. 306 C.F. 07/09/2000 – delibera n. 5 C.P. 22/01/2003 – delibera n. 178 C.F. 22/02/2003 – delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003 - delibera n.214 C.F. 02/12/2006 –delibera n.160 C.F. 21/10/2006)

[1] Nel caso di arbitraggio di più arbitri, se uno degli arbitri non fosse presente sul campo per l'ora fissata per l'inizio della gara, è obbligatorio attendere il suo arrivo per quindici (15) minuti. Trascorso detto tempo senza l'arrivo dell'arbitro assente, nel caso di una terna arbitrale i due arbitri rimanenti dirigeranno regolarmente la gara, mentre nel caso di doppio arbitraggio o nel caso di assenza di due arbitri su tre previsti, l'arbitro presente potrà dirigere la gara da solo oppure potrà sostituire, a suo insindacabile giudizio, l'arbitro assente con altro qualificato (di un gruppo superiore, dello stesso gruppo o del gruppo immediatamente inferiore), disponibile e presente sul campo.

[2] Sempre nel caso di arbitraggio di più arbitri, qualora per infortunio o malore o altro motivo, uno di loro non possa iniziare o continuare ad esercitare la sua funzione, il gioco potrà essere sospeso per un massimo di cinque (5) minuti. Trascorso detto tempo, verranno adottate le soluzioni di cui al comma precedente.

[3] Nel caso di arbitraggio singolo, qualora l'arbitro designato non si presenti sul campo all'ora fissata per l'inizio della gara, le squadre hanno l'obbligo di attendere quindici (15) minuti. Trascorso detto tempo l'arbitro potrà essere sostituito con altro disponibile e presente sul campo, dietro esplicito accordo.

Art. 96 Mancanza o smarrimento referto (delibera n. 315 C.F. 16-17/04/2003)

[1] Il referto ufficiale di gara deve essere fornito dall'arbitro designato e, in caso di più arbitri, dal primo arbitro.

[2] In mancanza del referto ufficiale questo potrà essere sostituito ed improvvisato sul posto a mezzo di qualsiasi foglio ed in tale evenienza esso sarà riconosciuto valido ed ufficiale.

[3] In caso di smarrimento o distruzione del referto la partita verrà omologata secondo il risultato finale precisato dall'arbitro. In caso di impossibilità di accertare l'esatto punteggio, la gara verrà comunque omologata col punteggio di 2-0 a favore della squadra risultata vincitrice.

Art. 97 Assenza ufficiali di campo

[1] In assenza di uno o più degli ufficiali di campo, che siano stati o meno designati, il primo arbitro sceglierà i sostituti, senza necessità del consenso delle squadre in gara.

[2] Tali designazioni si intenderanno ufficialmente riconosciute dalla F.I.P.

[3] In caso di ulteriore impossibilità di reperire le persone indispensabili per la disputa della gara, è fatto obbligo alla società ospitante di provvedervi con persone idonee.

Art. 98 Interruzione della gara per difetto del cronometro e contrasti nel punteggio

[1] Qualora nel corso di una gara accada, per incidenti di cronometraggio od altro, di non poter esattamente determinare il tempo trascorso, e i capitani delle squadre, a seguito di invito del primo arbitro non concordino, con dichiarazione scritta a referto, per la determinazione convenzionale del tempo presumibilmente trascorso, l'arbitro, sentiti gli ufficiali di campo, determinerà detto tempo, a suo insindacabile giudizio, continuando quindi la gara.

[2] La norma quindi si applica anche nel caso di contrasti nel punteggio.

Art. 99 Commissari di campo (delibera n. n.8 C.F. 26/07/2007)

[1] La Federazione può designare Commissari di Campo dell'apposito Gruppo Nazionale o regionale altra manifestazione agonistica federale, con competenze ed incarichi definiti dall'organo federale responsabile della gestione del campionato o di altro evento agonistico.

[2] I Commissari di Campo debbono presentarsi ai Dirigenti delle società, agli arbitri e, qualora lo ritengano opportuno al Responsabile del servizio d'ordine pubblico.

[3] I Commissari di Campo, solo in caso di assoluta necessità, debbono assistere e tutelare gli arbitri ed invitare, ove occorre, i dirigenti delle società a prendere provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine pubblico.

[4] Il mandato dei Commissari di Campo ha inizio un'ora prima della gara ed ha termine nel momento in cui gli arbitri e la squadra ospite si siano allontanati dal luogo dove ha avuto svolgimento la gara.

[5] I Commissari di Campo dovranno far pervenire, a mezzo fax, il loro rapporto all'Organo federale competente, entro la mattina successiva al giorno di gara od al termine della manifestazione. Il rapporto del Commissario di Campo costituisce parte integrante del rapporto arbitrale.

[6] I Commissari di Campo sono designati su iniziativa dell'Organo federale competente, oppure su richiesta di una società. In quest'ultimo caso la spesa relativa è a carico della società richiedente.

[7] L'incarico di Commissario di Campo può essere cumulato con mansioni devolute da altri Organi federali.

[8] L'incarico di Commissario di Campo è incompatibile con l'attività dirigenziale nell'ambito societario sotto qualsiasi veste o qualifica.

TITOLO II CAMPIONATI

Art. 116 Mancata o ritardata presentazione in campo (del. n.149 C.F. 26/06/1999) - ex art. 122 - (delibera n.401 C.F.27/11/1999 – delibera n.49 C.F. 26/02/2000 – delibera n.6 C.F. 28/07/2001 – delibera n.109 C.F. 27/10/2001 – delibera n.229 C.F. 09/03/2002)

[1] Trascorsi quindici minuti dall'ora fissata per l'inizio della gara senza che una delle due squadre si sia presentata regolarmente in campo, questa verrà considerata rinunciataria e la gara sarà omologata col risultato di 0-20 a suo svantaggio, con la penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 157 e 175 R.E.

[2] Qualora ambedue le squadre non si presentino regolarmente in campo, verranno considerate entrambe rinunciatarie; la gara verrà omologata con il risultato di 0-0 con la rispettiva penalizzazione di un punto in classifica, secondo quanto previsto negli artt. 157 e 175 R.E.

[4] Se, all'ora fissata per l'inizio della gara, le squadre sono presenti in campo con un minimo di cinque giocatori, sono obbligate a iniziare subito il gioco. Se a causa della mancata presentazione di documenti idonei una squadra non è in grado di schierare cinque giocatori, la gara non potrà avere inizio.

La mancata disputa della gara viene assimilata alla "rinuncia a gara".

La società inadempiente verrà sanzionata con la perdita della gara per 0-20, senza ulteriori sanzioni e ammende.

[5] Se entro il termine di attesa la squadra ritardataria, e solo quando provenga da altra sede, preannuncia in qualche maniera il ritardo e questo sia dovuto a causa di forza maggiore, l'arbitro concederà di protrarre opportunamente il tempo di attesa.

[6] Sarà riconosciuta causa di forza maggiore ogni causa esterna, oggettivamente e documentalmente provata da un Ente terzo, che abbia impedito o ritardato il percorso di viaggio.

Nel caso in cui, per il percorso di viaggio, siano utilizzati mezzi privati la Società è tenuta a darne preventiva comunicazione agli Organi Federali competenti, con le modalità previste annualmente nelle Disposizioni Organizzative.

Tale comunicazione non esime comunque la società dall'osservanza di quanto previsto nel precedente capoverso.

Art. 118 Ritiro da gara - ex art. 123 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999 – delibera n. 229 C.F. 09/03/2002)

[1] Viene considerata rinunciataria a tutti gli effetti la squadra che si rifiuti, per qualsiasi motivo, a continuare una gara già iniziata.

Art. 119 Inferiorità numerica - ex art. 124 - (delibera n. 401 C.F. 27/11/1999)

[1] La squadra, che nel corso della disputa della gara per falli o altri eventi non voluti, viene a trovarsi con la disponibilità sul campo di gioco di meno di due giocatori, viene dichiarata perdente per inferiorità numerica.

[2] La gara verrà omologata col risultato di 0-2 a suo sfavore o con l'eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria, senza alcuna ammenda e senza che la perdita della gara venga considerata quale rinuncia.

TITOLO III TORNEI E GARE AMICHEVOLI

Art. 136 Modalità procedurali (delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002)

[4] Almeno 5 giorni prima della data di effettuazione del torneo, devono essere inoltre comunicati all'Organo o all'Ufficio competente la sede, il giorno e l'ora della prima riunione della Commissione Esecutiva in campo, alla quale devono assistere gli arbitri designati e l'elenco definitivo delle squadre partecipanti.

[6] Le spese ed i rimborsi relativi ai componenti la Commissione Esecutiva in campo, agli arbitri ed a chi altro è designato sono a carico dell'Ente organizzatore, che li liquida agli aventi diritto sulla base delle tabelle fissate dal Consiglio Federale.

Art. 138 Partecipazione (delibera n.150 C.F. 26/06/1999 – delibera n. 325 C.F. 24-25/05/2002)

[2] I giocatori possono partecipare ad un torneo con una società diversa da quella per la quale sono tesserati, alle seguenti condizioni:

- a) il regolamento del torneo contempli tale possibilità;
- b) la società di appartenenza non partecipi al torneo, escluse le manifestazioni delle Leghe;
- c) il giocatore sia munito del relativo temporaneo nulla-osta, dichiarazione rilasciata dalla società di appartenenza con allegata fotocopia dello statuto, se il giocatore è svincolato dichiarazione della società che utilizza l'atleta, in via transitoria per la manifestazione, con firma di accettazione da parte dell'atleta, da consegnare alla Commissione Esecutiva in campo o all'Organo competente all'organizzazione.

[3] Per le gare amichevoli, l'autorizzazione deve essere consegnata all'arbitro che la farà pervenire, unitamente al referto di gara, all'Organo federale competente.

Art. 139 Commissione esecutiva, Commissari (delibera n. 49 C.F. 26/02/2000 – delibera n. 391 C.F. 11/11/2000 – delibera n. 325 C.F.24-25/05/2002 – delibera n.8 C.F. 26/07/2007)

[1] I Tornei Internazionali sono diretti da una Commissione Esecutiva in campo composta da un Presidente, due componenti, di cui uno designato dal C.I.A., un Segretario senza diritto a voto.

[2] I Tornei Nazionali, di cat. A e B, Giovanili Internazionali, Nazionali e Regionali, sono diretti da un Commissario.

[3] Per i Tornei Internazionali la nomina della Commissione Esecutiva in Campo, ad eccezione del rappresentante C.I.A. e dei Commissari, è affidata all'Ufficio Coordinamento Tornei, per i Tornei Nazionali di categoria A e B, la nomina della Commissione Esecutiva in Campo, ad eccezione del rappresentante C.I.A. e dei Commissari è affidata, su incarico dell'Ufficio Coordinamento Tornei, al Comitato Regionale competente per territorio, mentre il rappresentante C.I.A., qualora previsto, è nominato dal C.I.A. di Roma. Per i Tornei Giovanili Nazionali ed Internazionali cui partecipano squadre di società italiane e straniere, la nomina del Commissario è affidata,

su incarico del Settore Giovanile della F.I.P., al Comitato Regionale competente per territorio.

[4] Per gli effetti del torneo e per la durata dello stesso, la Commissione Esecutiva in campo e il Commissario rappresentano la Federazione a tutti gli effetti.

[5] Gli Organi federali preposti possono designare per gli eventi sopra indicati i Commissari di Gara del Gruppo Nazionale o Regionale.

Art. 140 Compiti della Commissione Esecutiva e dei Commissari (delibera n. 391 C.F. 11/11/2000 - delibera n.8 C.F.26/07/2007)

[1] Alla Commissione Esecutiva in campo ed ai Commissari sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) effettuare il sorteggio per l'abbinamento delle squadre partecipanti, nel caso in cui il calendario non sia già stato predisposto dall'Ente che organizza il torneo;
- b) designare gli arbitri e gli ufficiali di campo;
- c) effettuare, prima dell'inizio delle gare, il controllo della posizione dei giocatori, compresa la verifica dei tesseramenti e la disponibilità effettiva del relativo nulla-osta;
- d) omologare le gare ed irrogare sanzioni disciplinari nei limiti e per gli effetti del torneo;
- e) redigere la classifica finale, che, in caso di parità nel punteggio, è compilata a norma dell'art. 120 R.E., ove non diversamente previsto dal regolamento del torneo.

[2] Gli Organi federali preposti possono designare per gli eventi sopra indicati i Commissari di Gara del Gruppo Nazionale o Regionale.

Art. 142 Orario delle gare, rinuncia o ritiro (delibera n. 95 C.F. 30/03/2000)

[1] Non è applicabile per i tornei, la disposizione di cui al primo comma dell'art. 116 R.E. e non è, pertanto, ammessa alcuna tolleranza sull'orario di inizio delle gare.

Art. 143 bis (ex 140) Provvedimenti disciplinari tornei e gare amichevoli (delibera n. 391 C.F. 11/11/2000)

[1] La potestà disciplinare delegata alle Commissioni Esecutive in campo ha il proprio limite oggettivo nell'ambito del torneo.

[2] Allorché si verificano infrazioni disciplinari che appaiano passibili di sanzioni da scontarsi oltre la durata del torneo, e quindi fuori del suo ambito, la Commissione Esecutiva od il Commissario devono rimettere gli atti, ai sensi dell'art. 216R.E., al competente Organo di Giustizia, sanzionando una temporanea sospensione, che ha effetto solo nell'ambito del torneo.

Per i **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI TESSERATI C.I.A.** (delibera n. 291 C.F. 14.02.2004) vedere l'art. 120 del Regolamento di Giustizia

SOMMARIO

DISPOSIZIONI GENERALI.....	1	Art. 76 Attrezzature del campo di gioco	8
I - Doveri generali.....	1	Art. 77 Mancanza o irregolarità delle attrezzature indispensabili prima dell'inizio della gara	8
II – Regolamenti.....	1	Art. 78 Irregolarità delle attrezzature indispensabili dopo l'inizio della gara	9
III - Interpretazione del Regolamento Esecutivo.....	1	Art. 79 Irregolarità del campo di gioco.....	9
IV - Definizioni.....	1	Art. 80 Impraticabilità del campo di gioco (prima e durante la gara).....	9
PARTE PRIMA.....	2	Art. 81 Reclamo avverso le decisioni arbitrali sulla regolarità del campo di gioco e delle attrezzature e sulla praticabilità del campo di gioco.....	10
TESSERAMENTO GIOCATORI	2	Art. 82 Ordine pubblico nei campi di gioco	11
TITOLO I.....	2	Art. 83 Incidenti sui campi di gioco - Abrogato.....	11
NORME GENERALI.....	2	<i>Art. 28 bis del Regolamento di Giustizia - Incidenti sui campi di gioco.....</i>	11
Art. 1 Tesseramento federale.....	2	Art. 84 Ingresso agli impianti di gioco.....	12
Art. 2 Idoneità alla pratica sportiva	2	Art. 85 Accesso al campo di gioco	12
TITOLO VII	2	Art. 86 Dirigente addetto agli arbitri	12
ALTRI TESSERAMENTI	2	Art. 87 Aiuto allenatore ed addetto alle statistiche.....	13
Art. 44 Diritti e doveri dei tesserati	3	Art. 90 Colore e numerazione delle maglie.....	13
Art. 45 Tesseramento arbitri ed ufficiali di campo.....	3	Art. 91 Divisa da gioco.....	14
Art. 49bis Tesseramento dei preparatori fisici.....	3	Art. 92 Pallone di gioco ed esercizi di riscaldamento	15
TITOLO XI.....	3	Art. 93 Designazioni arbitrali	16
DISPOSIZIONI PER PARTECIPAZIONE ALLA GARA.....	3	Art. 94 Ritardo, assenza ed impedimento degli arbitri	16
Art. 59 Preliminari.....	3	Art. 96 Mancanza o smarrimento referto.....	16
Art. 60 Riconoscimento.....	3	Art. 97 Assenza ufficiali di campo	16
Art. 61 Documenti di identità.....	4	Art. 98 Interruzione della gara per difetto del cronometro e contrasti nel punteggio	17
TITOLO XII.....	4	Art. 99 Commissari di campo.....	17
INCOMPATIBILITA'.....	4	TITOLO II	17
Art. 63 Incompatibilità	4	CAMPIONATI	17
Art. 64 Eccezioni	4	Art. 116 Mancata o ritardata presentazione in campo.....	18
PARTE SECONDA.....	5	Art. 118 Ritiro da gara - ex art. 123	18
GARE.....	5	Art. 119 Inferiorità numerica - ex art. 124	18
TITOLO I.....	5	TITOLO III	19
NORME GENERALI	5	TORNEI E GARE AMICHEVOLI	19
Art. 67 Campionati e tornei ufficiali.....	5	Art. 136 Modalità procedurali	19
Art. 68 Disposizioni Organizzative Annuali	5	Art. 138 Partecipazione	19
Art. 69 Omologazione delle gare e risultato di parità.....	6	Art. 139 Commissione esecutiva, commissari	19
Art. 71 Compiti, diritti e doveri dei dirigenti accompagnatori.....	6	Art. 140 Compiti della Commissione Esecutiva e dei Commissari.....	20
Art. 72 Obbligo della presenza del medico di servizio	6	Art. 142 Orario delle gare, rinuncia o ritiro.....	20
Art. 72/bis Obbligo della presenza dell'ambulanza con defibrillatore..	7	Art. 143/bis Provvedimenti disciplinari tornei e gare amichevoli.....	20
Art. 72/Ter Obbligo Defibrillatore.....	7		
Art. 74 Omologazione e variazioni dei campi di gioco	7		
Art. 75 Efficienza del campo di gioco.....	7		
Estratto dal Regolamento Esecutivo degli articoli rilevanti per arbitri e ufficiali di campo	21	Estratto dal Regolamento Esecutivo degli articoli rilevanti per arbitri e ufficiali di campo	22